



COMUNE DI MEZZOCORONA

Provincia di Trento

Determinazione n. 279 del 04 ottobre 2021

OGGETTO: Adesione alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, sottoscritta dalla Provincia Autonoma di Trento, Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e Dolomiti Energia spa. POD IT083E00902701 Bar Campetti e IT083E00375929 ex bocciodromo. CIG DERIVATO: ZD1333A690

IL SEGRETARIO

◆ Premesse

- Con contratto rep. atti pubblici n. 1834 d.d. 18.06.2021 è stata prorogata alla società Dama s.a.s. la gestione del centro sportivo/ricreativo Sottodossi e affitto azienda pubblico esercizio bar, con scadenza 30.09.2021
 - L'asta pubblica bandita per l'individuazione di un nuovo gestore è andata deserta pertanto con decorrenza 01.10.2021 il gestore uscente ha riconsegnato al Comune gli immobili;
 - si rende pertanto necessario volturare al Comune le utenze energia elettrica per i POD IT083E00902701 Bar Campetti e IT083E00375929 ex bocciodromo intestate al gestore uscente per assicurare il corretto utilizzo e funzionalità degli impianti;
- ◆ Visto l'art. 1, comma 449 della L. 296/2006, così come modificata dall'art. 7 del D.L. 52/2012 e dalla L. 228/2012, il quale prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche siano tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni di cui 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m per l'acquisto di beni e servizi;
- ◆ Visto l'art. 1, comma 7 del D.L. 06.07.2012, n. 95 ai sensi del quale "le amministrazioni pubbliche relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati". "I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto";
- ◆ Visto l'art. 36 ter 1, comma 5 della L.P. 23/1990 il quale prevede che "l'agenzia provinciale per gli appalti e contratti, sulla base di fabbisogni rilevati e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4, attiva procedure per la stipulazione di apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare, oppure propone l'espletamento di procedure di gara in forma aggregata";
- ◆ Preso atto che in data 21.09.2020 tra APAC e Dolomiti Energia spa è stata stipulata la convenzione quadro contenente le norme e le condizioni per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, per le strutture della provincia autonoma di Trento e/o gli enti strumentali della medesima, per le amministrazioni della provincia di Trento (tra cui comuni e comunità) e/o per gli altri enti e società legittimate ai sensi dell'art. 39 bis, commi 3 e 3 bis della L.P. 16.06.2006 n. 3;
- ◆ Considerato che:

- La Convenzione prevede una durata di 18 mesi che decorrono dalla data di sottoscrizione (21.09.2020), salvo l'esaurimento del quantitativo massimo fissato, eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 3. Resta inteso che per durata della Convenzione s'intende il periodo entro cui le Amministrazioni Contraenti possono aderire alla Convenzione attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura. La convenzione può essere prorogata per un massimo di sei mesi, ai fini della conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente e in ogni caso per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura medesima;

- I singoli Contratti di fornitura, conclusi a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura, avranno durata fino a un massimo di 18 (diciotto) mesi dalla data di attivazione della stessa Fornitura, secondo quanto previsto dalla Convenzione e dal Capitolato Tecnico.

- Il prezzo per la fornitura dell'energia elettrica, comprensivo dei servizi connessi, si compone di tre parti:

1. Prezzo di riferimento dell'energia espresso in Euro/MWh variabile di mese in mese
2. Eventuale opzione verde quantificata in € 0,70.- a MWh
3. Spread aggiudicato in gara variabile in funzione della tipologia di fornitura prescelta

Il costo dell'energia potrà quindi variare in relazione al periodo di emissione dell'ordinativo di fornitura: il prezzo individuato nelle sue tre componenti rimane fisso per tutta la durata dell'ordinativo stabilita in massimo 18 mesi;

- la stipula della Convenzione tra APAC e Dolomiti Energia Spa:

a. non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti né tanto meno APAC, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente a un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti;

b. non è fonte di alcuna obbligazione per APAC nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

c. i singoli contratti di fornitura sono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità e i termini indicati nella Convenzione e nel Capitolato tecnico; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta e il luogo di esecuzione;

d. per effetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è obbligato a eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte delle Amministrazioni Contraenti, nulla può essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, è tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura, compilati e inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni indicate nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico;

- ◆ Considerato che l'adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per l'approvvigionamento di energia elettrica garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, razionalizzazione, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa posti dall'art. 1, comma 7 del D.L. 06.07.2013, n. 95;
- ◆ Preso atto che secondo quanto previsto dal capitolato tecnico della convenzione il fornitore si impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'ordinativo di fornitura, salva diversa data concordata tra le parti;
- ◆ Condiviso il vantaggio, sia in termini finanziari, che in termini procedurali ed operativi, derivante per il Comune di Mezzocorona dall'adesione alla convenzione in oggetto;

Visti:

- la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";
- lo Statuto Comunale;

d e t e r m i n a

1. **di aderire**, per quanto esposto in premessa, alla convenzione sottoscritta in data 21.09.2020 tra APAC – Servizio contratti e approvvigionamenti e Dolomiti Energia S.p.a. con sede legale a Trento, via Fersina n. 23 C.F./PI 01812630224, finalizzata alla fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per i POD IT083E00902701 Bar Campetti e IT083E00375929 ex bocciodromo, via Sottodossi 5;
2. **di precisare** che il contratto di fornitura avrà decorrenza dalla voltura delle utenze fino a un massimo di 18 mesi dalla data di attivazione della fornitura, secondo quanto previsto dalla Convenzione e dai capitolati tecnico e amministrativo.
3. **di confermare** espressamente la somministrazione di “energia verde” proveniente da fonti rinnovabili;
4. **di dare atto** che la spesa conseguente al presente provvedimento, trova imputazione al bilancio di previsione 2021-2023 quale spesa fissa, come segue:
 - POD IT083E00902701 Bar Campetti, spesa annua presunta € 7.700,00.- capitolo PEG 532, missione 1, programma 6, macro aggregato 1 3 2 5 4
 - POD IT083E00375929 ex bocciodromo, spesa annua presunta € 2.100,00.- capitolo PEG 1635, missione 6, programma 1, macro aggregato 1 3 2 5 4
5. **di precisare** che il contratto verrà concluso mediante ordinativo su piattaforma di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento;

Avverso le determinazioni del segretario comunale e dei responsabili dei servizi sono ammessi:

- a. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- b. ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lg. 2 luglio 2010 n. 104.

(*) I ricorsi sub. a. e sub. b. sono alternativi.

(**) Si rammenta che, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al competente Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di 30 giorni.

Il Segretario Comunale
avv. Enrico Sartori
f.to digitalmente

G:\UFFICIO CONTRATTI\FORNITURA ENERGIA ELETTRICA\CONVENZIONE 2020\9 ADESIONE POD IT083E00902701 BAR CAMPETTI E IT083E00375929 EX BOCCIODROMO\Det. fornitura energia elettrica bar campetti ed ex bocciodromo.doc

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto l'art. 5 del regolamento comunale di contabilità, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, comprensivo anche dell'attestazione di copertura finanziaria (art. 187 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige).

Mezzocorona, 04-10-2021

Il capo ufficio ragioneria
Sonia Giovannini
f.to digitalmente



Acquisito il visto di regolarità contabile si pubblica la presente dal 07-10-2021 al 17-10-2021.



Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione.



La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile né di pubblicazione.

Il Segretario Comunale
avv. Enrico Sartori
f.to digitalmente



Comunicazione ai capigruppo